



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott.ssa Claudia Garretta Cons. Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Stefano Lunghi Cons. Lav.
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott.ssa Antonella Rosati Cons. Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani

Dott.ssa Anna Aimetti
Dott.ssa Chiara Bergamaschi
Dott.ssa Cecilia Boldrin
Dott.ssa Irene Guerzoni
Dott. Alberto Mattiello
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Yi Wu
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano

20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale

20123 - Via Lanzone, 31
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino

10121 - Via Amendola, 6
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 30 settembre 2013

Circolare n. 18/2013

Oggetto: L'aliquota ordinaria Iva sale al 22%

Gentile cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione 99/2013 del D.L. n. 76/2013 (Decreto c.d. "Lavoro") veniva confermato il rinvio **all'1.10.2013 dell'incremento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria**, fissato inizialmente per il 1° luglio 2013.

Si ricorda, infatti, che la Finanziaria 2013, modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") aveva disposto l'incremento, dall'1.7.2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

L'art. 11, comma 1, lett. a), del DL n. 76/2013 convertito in L. 99/2013 posticipava all'1.10.2013 l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e abrogava la disposizione che legava l'aumento dell'Iva alla mancata attuazione di specifici provvedimenti.

Nella giornata di venerdì 27 settembre era già stato predisposto dal Governo la bozza del Decreto Legge contenete la previsione del rinvio dell'aumento dell'aliquota dell'Iva ordinaria a gennaio 2014, ma stante l'incertezza della stabilità politica del momento e la mancanza ad oggi dell'approvazione della bozza del Decreto Legge di rinvio, l'aumento dell'IVA è ormai altamente probabile.

Ricordiamo ai gentili clienti che, per l'individuazione dell'aliquota Iva da applicare (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante

dell'operazione ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72, ed in particolare si riportano i seguenti principi generali:

- per i beni immobili, la cessione si considera effettuata alla stipula dell'atto di cessione;
- per i beni mobili, la cessione si considera effettuata alla consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi, l'operazione si considera effettuata al pagamento del corrispettivo;
- sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, se anteriormente al verificarsi delle fattispecie sopra descritte, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (acconto), l'operazione si considera effettuata - limitatamente all'importo fatturato o pagato - alla data della fattura o a quella del pagamento.

Per poter applicare ancora l'Iva del 21% è, quindi, possibile anticipare la fatturazione alla data odierna. In questo caso, però, l'Iva dovrà essere versata nella prossima liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'aliquota al 21 per cento.

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizio con Iva ad esigibilità differita, la sola esigibilità dell'imposta viene rinviata all'atto del pagamento del corrispettivo, restando immutato il momento di effettuazione dell'operazione e conseguentemente l'obbligo di emissione della fattura.

Rimandiamo alla giornata di domani l'invio di maggiori dettagli ed approfondimenti sul corretto comportamento fiscale e contabile da adottare.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati